



15396/09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Liquidazione
spese di
giudizio
inglese

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15185/2008

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -

R.G.N. 19131/2008

Dott. SALVATORE SENESE - Presidente di Sezione -

Cron. 15386

Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione -

Rep. 4719

Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -

Ud. 09/06/2009

Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -

PU

Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -

Dott. ANTONIO SEGRETO - Rel. Consigliere -

Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15185-2008 proposto da:

F.LLI BABBINI DI BABBINI LIONELLO & C. S.A.S. in
liquidazione (00127570406), in persona dei liquidatori
pro-tempore, nonchè BABBINI LIONELLO MORANDO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso
lo studio degli avvocati AURELI STANISLAO e MICHELE, che
li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato
CALTABIANO ALBERTO, per procure a margine del ricorso;

2009

674

- ricorrenti -

contro

BF ENGINEERING S.R.L.;

- intimata -

sul ricorso 19131-2008 proposto da:

B.F. ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO (01229200124), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONINI MAURO, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente e ricorrente incidentale -

contro

F.LLI BABBINI DI BABBINI LIONELLO & C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, LIONELLO MORANDO BABBINI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 328/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

uditi gli avvocati Stanislao AURELI, Mauro BONINI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale (giurisdizione del giudice italiano).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 07.12.2006 B.F. Engineering s.r.l. ha convenuto in giudizio avanti alla Corte d'appello di Milano la F.lli Babbini di Babbini Lionello e C. s.a.s. in liquidazione e Babbini Lionello Morando, proponendo impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 566/2006 resa fra le parti in data 26.05.2006 dal Tribunale di Busto Arsizio, con la quale era stata accertata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia insorta fra le parti.

La s.a.s. F.lli Babbini di Lionello Babbini & C. in liquidazione ed il sig. Babbini Lionello Morando in proprio con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2005 convenivano in giudizio avanti al detto Tribunale la BF Engeneering s.p.a. (di seguito: BF s.p.a.) per far accertare l'importo delle spese da rimborsare alla medesima sulla base della condanna disposta dalla High Court of Justice di Londra con order del 12 novembre 2004, nell'ambito della vertenza promossa dalla British Sugar Plc nei confronti degli odierni attori, nella quale la BF s.p.a. era stata chiamata in giudizio dalla s.a.s. Babbini e dal Morando Babbini.

Gli attori riferivano che, a fronte della rinuncia all'azione da parte della British Sugar Plc, con la quale avevano raggiunto un accordo transattivo, il giudizio avanti il giudice inglese era proseguito solo per decidere dell'azione dagli stessi promossa nei confronti della BF s.p.a. e che, su eccezione di quest'ultima, la *High Court of Justice*, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, aveva condannato la F.lli Babbini s.a.s. in

liquidazione ed il Morando Babbini, a rimborsare alla B.F. le spese del giudizio; che, in conformità alle norme processuali inglesi, il suddetto provvedimento non prevedeva la liquidazione dell'ammontare delle spese, ma solo l'espresso rinvio (ai paragrafi nn. 5 e 6) al successivo accordo fra le parti ovvero, in caso di impraticabilità di tale soluzione, ad un ulteriore procedimento specifico cd. *detailed assessment of Cost*, affidato alla cognizione di un organo denominato *Cost Judge* o *Taxing Master*. Allegavano, poi, che, in mancanza di accordo tra le parti in ordine alla liquidazione delle spese, avevano deciso di promuovere il presente giudizio volto appunto alla determinazione delle spese legali dovute alla s.p.a. BF. notificandole l'atto di citazione in data 28 gennaio 2005, allorchè l'order del 12 novembre 2004 era passato in giudicato.

Con comparsa in data 17 marzo 2005 la s.p.a. B.F. si costituiva, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice inglese.

Il tribunale con la suddetta sentenza non definitiva, riteneva la sua giurisdizione, poiché il procedimento inglese, fallita la transazione fra le parti, doveva ritenersi radicato solo dal *notice of commencement dell'assessment of costs* depositato in *High Court* solo il 4.2.2005 .

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata il 7.2.2008, riteneva che: a) andava confermata la sentenza di primo grado, allorchè essa aveva ricostruito il citato *order* come immediatamente riconosciuto nel nostro ordinamento

dispiegando effetti pari a quelli della sentenza di condanna generica di cui all'art.278,primo comma, cod. proc. civ., applicandosi ora il Reg.Ce n.44/01 e negando che il principio di inscindibilità della pronuncia (ex art.91 codice di rito) fosse applicabile solo a provvedimenti di giudici italiani; b) la sentenza di primo grado era invece viziata, omettendo di considerare che il procedimento liquidatorio del diritto inglese, presupponendo il mancato accordo delle parti, poteva dirsi promosso già dall'invio (avvenuto il 21.12.2004) da parte dei difensori alla parte soccombente del Bill of Costs, assolvendo il *notice of commencement* ad un ruolo di completamento dell'impulso alla procedura e non di suo avvio; la posteriorità della notifica dell'atto di citazione rispetto a quella del *bill of costs* qualificava come dunque pendente il giudizio inglese e sussistente la relativa giurisdizione.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Babbini di Rabbini Lionello e C. s.a.s. in liquidazione e Babbini Lionello Morando. Resiste con controricorso la BF Engeneering s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale. La ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

1.Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Va poi rigettata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso, per essere stato lo stesso notificato, senza indicazione del soggetto in persona del quale la notifica era stata richiesta ed effettuata. In ogni caso, infatti la pretesa nullità deve

5

ritenersi sanata dall'avvenuta costituzione della parte, secondo il principio generale dettato dall'articolo 156, comma 2, del c.p.c. e applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. 12/09/2005, n.18090; Cass. 8.11.2006, n. 23871).

2. Con unico complesso motivo di ricorso, i ricorrenti principali deducono la violazione dell'art.30 del Reg.Ce n.44/2001 e della Part 47 delle *Civil Procedure Rules* inglesi; ricordano di aver chiamato avanti all'*High Court of Justice* di Londra la s.r.l. B.F., per essere tenuti indenni delle conseguenze dell'azione proposta nei loro confronti dalla British Sugar; che dopo la transazione definita con la parte inglese danneggiata con l'order 12.11.2004 la *High Court* dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione a tale domanda di garanzia, formulando la condanna di Babbini società e L.M.Babbini al rimborso delle spese verso BF e senza liquidarne l'ammontare; che la giurisdizione del giudice italiano ex art. 2 Reg.CE n.44/01 (come prima in base all'art.2 Conv. Bruxelles) doveva affermarsi perché la domanda di liquidazione delle spese era stata rivolta contro convenuto domiciliato in Italia, qual'è era BF; che la litispendenza comunitaria esiste quando i giudici di diversi Stati siano tutti in astratto dotati di giurisdizione, che però viene attribuita al giudice preventivamente adito, ex artt.27 e 30 Reg. CE n.44/01; che tale nozione di anteriorità presuppone il deposito o la notifica di una domanda giudiziale ma che il *bill of costs* del 21 dicembre 2004, così qualificato dalla sentenza impugnata, non assolve a tale ruolo; che si


tratta invero di una 'distinta delle spese', del tutto inidonea ad avviare un procedimento giudiziale destinato a concludersi (in Inghilterra) con una decisione avente efficacia esecutiva, com'è invece la citazione, presentata in Italia per la notifica il 28.1.2005, all'ufficiale giudiziario e contenente la domanda giudiziale.

3.1. Il motivo è fondato e va accolto.

Vanno premesse alcune osservazioni sul sistema inglese di condanna alle spese processuali, anche a seguito delle modifiche apportate dalla cosiddetta riforma di Lord Woolf, attuata con l'entrata in vigore dal 26.4.1999 delle c.d. Civile Procedure Rule (CPR).

Una caratteristica fondamentale del sistema inglese è che il giudice, che decide la controversia generalmente non liquida le spese del procedimento, ma si limita ad emanare una condanna generica (salvo l'ipotesi piuttosto rara che egli provveda, in relazione a certi tipi di procedimenti direttamente alla liquidazione sulla base di un accertamento sommario (summary assessment). Normalmente, invece, la liquidazione è rimessa ad una procedura ad hoc, che si svolge nel contraddittorio delle parti, di fronte ad un organo ausiliario denominato Cost Judge (prima della riforma di Lord Woolf, Taxing master) .

Il Cost judge provvede alla quantificazione delle spese a seguito di una approfondita valutazione (il procedimento è denominato detailed assessment). Tradizionalmente nel sistema inglese la condanna alle spese è regolata sul principio della soccombenza (costs follow the event), ma con l'entrata in vigore delle CPR si

 7

sono avuti notevoli temperamenti di tale regola. A prescindere dalla procedura di liquidazione (summary o detailed), le spese vanno liquidate sulla base di due criteri alternativi, quello della indemnity basis e quello della standard basis: nel primo caso (stante la componente anche indennitaria della condanna) l'eventuale dubbio sulla ragionevolezza delle spese favorisce la parte che deve ricevere il rimborso, nel secondo caso (standard) favorisce la parte che deve rimborsarle. E' lo stesso giudice che con la condanna generica della parte alle spese indica se debba adottarsi la procedura di standard basis (che è la norma) o quella di indemnity basis.

La procedura di detailed assessment deve iniziare, di norma, entro 3 mesi dalla data di emissione della condanna generica alle spese. La parte, che ha ottenuto a proprio favore l' "order" di rimborso, notifica alla parte condannata una serie di documenti, tra cui il Bill of costs, che è una specie di nota spese. Successivamente la parte notifica una notice of commencement. Questa notice (redatta su modulo standard) deve contenere: l'indicazione complessiva della somma, l'invito a controparte di formulare, generalmente entro 21 giorni, specifiche contestazioni (i points of dispute) in merito al rimborso richiesto; l'avvertimento che , in difetto di tempestiva contestazione, la parte potrà richiedere al giudice (cost Judge) di emanare in contumacia un ordine di pagamento delle spese (default cost certificate).

Se la parte obbligata notifica un points of dispute, l'altra parte entro 21 giorni formula le sue contraddeduzioni. Quindi se le parti non trovano un accordo, la parte che intende ottenere il rimborso delle spese, entro 6 mesi dalla data di emissione della condanna alle spese, deve richiedere al cost judge la fissazione di un'udienza per la decisione dei profili controversi.

Il Cost Judge provvede alla liquidazione, indicando quali spese devono essere rimborsate e per quale ammontare. Successivamente la parte che ha diritto al rimborso predispone un completed bill, nota riepilogativa comprendente anche le spese davanti al Cost Judge, che va depositato davanti a quest'ultimo. Il Cost judge, verificata la correttezza, emette un ordine di rimborso con l'indicazione degli importi specifici, denominato final costs certificate, che è titolo esecutivo e contro il quale è possibile proporre appello all'organo giurisdizionale superiore.

3.2. Nella fattispecie è pacifico tra le parti che i difensori inglesi di BF fecero pervenire a controparte il 21.12.2004, la Bill of costs e che le parti si scambiarono la corrispondenza finalizzata a trovare un agreement sul quantum, come previsto dalla Corte, prima di notificare la notice of commencement. Tale notice fu notificata il 4.2.2005. Sennonchè il precedente 28.1.2005 le parti Babbini avevano notificato a B.F. l'atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al giudice italiano.

Il punto controverso è quindi stabilire se alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio italiano, e cioè

9

28.1.2005, pendeva o meno un giudizio sulle spese tra le parti in Gran Bretagna.

4. Va osservato che questa Corte ha già statuito che in relazione alla condanna generica alle spese processuali emessa da corte di appello di Londra, la domanda proposta innanzi al giudice italiano diretta ad ottenere la liquidazione delle stesse è ammissibile, atteso che, in caso di pronuncia di giudice straniero, non è applicabile l'art. 91 c.p.c., che sancisce il principio secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nella competenza esclusiva del giudice della causa stessa, purchè identico principio non sia operante presso lo Stato di appartenenza del giudice del merito, non sia necessario alcun particolare procedimento per il riconoscimento di tale decisione ed il convenuto, destinatario della pronuncia posta a fondamento della domanda, abbia il proprio domicilio in Italia (art. 2 e 26 conv. Bruxelles). Detta decisione straniera costituisce, quindi, pronuncia di condanna incompleta assimilabile alla sentenza di condanna generica, prevista dal nostro ordinamento, che, ai sensi dell'art. 278, comma 1, c.p.c. può essere pronunciata quando sia già accertata la sussistenza di un diritto (an), ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta (quantum) (Cass. 07/08/2002, n.11921).

Ritengono queste S.U. di dover aderire a tale principio.

5.1. Il problema che si pone è se, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento CE n. 44/2001 il procedimento di detailed assessment sia stato instaurato dalla BF Engineering con l'invio (nel dicembre del

2004) di una distinta delle spese sostenute (*bill of costs*) e non invece con la successiva comunicazione della *notice of commencement* (datata 4 febbraio 2005).

Per affermare la previa pendenza del *detailed assessment*, la Corte d'appello di Milano (pagine 9 e 10 della sentenza impugnata) ha ritenuto che il procedimento che conduce alla pronuncia del *Cost Officer* si compone di una pluralità di peculiari sottofasi, le quali tutte, introdotte con la notifica della *bill of costs*, costituiscono passaggi fondamentali di un'unica procedura per giungere alla pronuncia definitiva ed è chiaro che tale procedura, secondo le regole che la contraddistinguono, fu avviata dai legali inglesi di BF con l'inoltro in data 21.12.2004 della *bill of costs*».

Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata abbia violato gli artt. 27 e 30 del reg. CE n. 44/2001.

5.2. In caso di litispendenza comunitaria, quando i giudici di diversi Stati siano tutti astrattamente dotati di giurisdizione, la c.d. "competenza giurisdizionale" viene attribuita al giudice preventivamente adito (art. 27 regolamento CE n. 44/2001).

Il «considerando» n. 15 premesso al Regolamento CE n. 44/2001, recita «Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. E' necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di

911

connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

In questa ottica l'art. 30 del Regolamento CE n. 44/2001 detta una specifica disciplina rivolta proprio a individuare l'esatto momento in cui «un giudice è considerato adito» (e, quindi, un procedimento «pendente»).

Tale situazione si verifica:

1) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia ommesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o

2) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o la comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia ommesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice».

Detta norma comunitaria prevede dunque che un giudice possa essere considerato adito (e un procedimento pendente) soltanto qualora venga depositata o notificata una "domanda giudiziale o un atto equivalente".

5.2. Si tratta quindi di verificare se la distinta delle spese comunicata nel dicembre del 2004 costituisca «domanda giudiziale o

(...) atto equivalente» ai sensi dell'art. 30 del Regolamento CE n. 44/2001. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha statuito che la domanda giudiziale (...) deve includere gli elementi essenziali perché il convenuto comprenda anzitutto l'esistenza del procedimento giudiziale (così il per. 68 della sentenza 8.5.2008, in causa c-14/07). Già in precedenza la CGCE (13 luglio 1995, in causa c-474/93) nel vigore della convenzione di Bruxelles aveva statuito che la nozione di domanda giudiziale o extragiudiziale o atto equivalente (.....) si riferisce all'atto, o agli atti, la cui comunicazione o notificazione al convenuto, effettuata regolarmente e in tempo utile, pone quest'ultimo in grado di far valere i suoi diritti prima che venga emesso un provvedimento esecutivo nella Stato di origine ».

Sulla base di queste pronunce si può dedurre che costituisce "domanda giudiziale o (...) atto equivalente" soltanto quell'atto che, una volta comunicato o notificato, sia di per sé capace di avviare un procedimento giudiziale destinato a concludersi con una decisione avente efficacia esecutiva.

5.3. La bill of costs del dicembre del 2004 di cui discorre la sentenza impugnata non è «atto giudiziale o (...) domanda equivalente», perché all'invio della sola distinta dei costi non poteva far seguito l'emissione di «un provvedimento esecutivo nello Stato d'origine» (in altri termini, nessun giudice inglese avrebbe potuto pronunciarsi sulla sola base della comunicazione del dicembre del 2004), ma costituiva solo il

13

rispetto delle norme processuali che invitano le parti a determinare in via transattiva l'importo delle somme che dovevano essere rimborsate ed in mancanza di tale accordo ad accedere al Costs judge.

Ha, invece, la qualità di atto giudiziale o domanda equivalente la notice of commencement of assessment of bill of costs (anche soltanto "notice of commencement") datata 4 febbraio 2005.

Secondo le stesse norme inglesi, dunque, il procedimento giudiziale di liquidazione delle spese pende soltanto nel momento in cui viene notificata la notice of commencement of assessment (il punto è pacifico nella dottrina anglosassone), con la quale una parte manifesta all'altra la volontà di ottenere la liquidazione giudiziale delle spese, informa la controparte della possibilità di contestare quanto esposto nella bill of costs (attraverso la formulazione dei c.d. "points of dispute") e avverte che in difetto di contestazione il giudice adito liquiderà l'intera somma richiesta.

La sola comunicazione della bill of costs , finalizzata al raggiungimento di una transazione (agreement), non comporta l'introduzione di un giudizio, ma può essere considerata solo come una condizione di procedibilità della domanda giudiziale (come avviene nel nostro ordinamento, ad esempio nel rito del lavoro a norma dell'art. 410 c.p.c., o nel rito agrario a norma dell'art. 46 l. n. 203/1982) ovvero di proponibilità della domanda (come

148

avveniva a norma dell'art. 22 l. n. 990/1969 ed ora dell'art. 145 d. lgs. N. 209/2005).

Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto la pendenza del procedimento di liquidazione delle spese processuali già sulla base della notifica della bill of costs, in quanto passaggio fondamentale di un'unica procedura per giungere alla pronuncia definitiva di liquidazione delle spese processuali da parte del Costs Judge, ai fini della litispendenza internazionale di cui all'art. 27 reg. CE n. 44/2001, ha violato l'art. 30 dello stesso regolamento. La domanda giudiziale (o un atto equivalente ai sensi di tale norma comunitaria) introduttiva del detailed assessment of costs (disciplinato dalla Part 47 delle Civil Procedure Rules inglesi) è rinvenibile soltanto nell'atto, denominato notice of commencement, con il quale una parte avverte l'altra che in difetto di contestazione il giudice inglese emetterà un provvedimento esecutivo conforme alla domanda e non anche nella distinta delle spese (bill of costs), con il cui invio la stessa parte si sia in precedenza limitata a comunicare all'altra l'importo delle somme ritenute congrue ai fini di giungere ad un accordo, per quanto tale tentativo di accordo con dette modalità fosse previsto dalla legge inglese e dalla stessa sentenza di condanna generica alle spese della corte inglese.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la ricorrente BF lamenta il vizio motivazionale, nonché la violazione degli artt. 32, 33, reg. CE n. 44/2001; rule 44.3 delle civil procedure rules inglesi e dell'art. 278 c. 1 c.p.c..

Assume la ricorrente che appare violato l'obbligo di motivazione ex art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., ove la sentenza impugnata, limitandosi a menzionare un precedente di legittimità formatosi sotto il vigore della Conv. di Bruxelles non ha dato conto della censura alla sentenza di primo grado, impugnata già laddove essa aveva attribuito valore di clausola di stile alla pronuncia di merito del giudice inglese; che la statuizione relativa alle spese, ritenuta accessoria e solo processuale, non era così in grado di divenire cosa giudicata; b) che la violazione o falsa applicazione ha invece riguardato gli artt.32-33 del Reg. CE n.44/01, le rules 44.3., 44.4.,44.7.,47.3. e 47.6. delle CPR, gli artt.2909 cod. civ., 278 e 324 cod. proc. civ.; che alla sentenza ed all'order va invero dato valore di giudicato, in quanto provvedimenti costituenti espressione di un potere discrezionale che nell'ordinamento inglese al giudice viene conferito in materia di liquidazione delle spese; che nella fattispecie l'High Court of London aveva deciso quale parte vi fosse tenuta, ma aveva deliberato di affidarne la determinazione all'organo ausiliario, indicando ad esso il criterio (standard basis) e la procedura da seguire (detailed assessment) (ex Rule 44.3.); che la decisione di condanna alle spese non è assimilabile alle pronunce italiane emesse ex art.278 c.p.c.; che il giudicato viene così invocato su modalità, procedura e criteri di liquidazione delle spese, non potendo dunque più Babbini società e L.M. Babbini scegliere un altro procedimento.

7. Con il secondo motivo la B.F. deduce la violazione dell'art.360, primo comma, nn.5 e 3, cod. proc. civ., quanto alle norme già richiamate. Assume la ricorrente incidentale che il procedimento di liquidazione delle spese legali inglesi deve essere considerato come inscindibile con il procedimento di merito, in quanto quest'ultimo, ove il giudice non abbia in esso liquidato le spese, deve necessariamente concludersi con la sua ricordata "appendice", costituente così un unicum con l'altro, da cui logicamente promana e che va ad integrare, definendolo e completandolo; che l'attività dell'ausiliario, il Cost Officer, inquadrato nel medesimo ufficio, conclude il procedimento perché così deciso dal giudice di merito, nella fattispecie la High Court of London; che l'ausiliario ha gli stessi poteri del giudice, cui deve però rimettere gli atti ricorrendo i presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio, riservato al giudice soltanto; che nessun altro giudice inglese diverso dal Costs Officer sarebbe stato competente a liquidare le spese, e che lo stesso è a dirsi per un giudice di altro ordinamento, avendo l' order, divenuto definitivo, statuito sulle modalità e i criteri di liquidazione, infungibili anche quanto all'organo ed alle regole da applicare;

8. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, BF deduce: violazione dell'art.360, primo comma, nn.5 e 3, cod. proc. civ. quanto alle norme già richiamate. Assume la ricorrente incidentale che la procedura avanti al Costs Officer non è fungibile rispetto ad un diverso giudizio avanti ad altro giudice, italiano o non,

per cui la pronuncia inglese non può, per ogni altra parte soltanto, esser fatta valere al di fuori di quell'ordinamento, segnando la sua integrazione in detto modo l'unica via di comparazione.

9. Con ulteriore, quarto, motivo di ricorso incidentale, B.F. deduce: violazione o falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. delle medesime norme menzionate con i motivi 2-3, cui aggiunge l'art. 91 c.p.c.. Contesta la ricorrente incidentale che la decisione del giudice inglese abbia il valore di sentenza di condanna generica sull'an debeatur, conseguendone che anche il giudice italiano, cui sia chiesto il relativo riconoscimento, non può procedervi in funzione della liquidazione del quantum debeatur; che non è più attuale il richiamo, come operato dai giudici di merito, al precedente di legittimità di Cass., n. 11921/2002, essendo stata nel frattempo (dal 1999) la legislazione inglese mutata con attribuzione al giudice del potere diretto, alternativo alla delega al Costs Officer (e diversamente dalla previa ripartizione di compiti con il Taxing Master), di liquidare le spese; che la decisione del 12.11.2004 non è dunque più "processualmente obbligata", ma riflette una discrezionalità di cui il giudice inglese gode e che declina nei modi diversi anzidetti; che ciò preclude la valutazione dell'order come condanna generica, in base alla quale la parte interessata possa instaurare autonomo contenzioso sulla determinazione del quantum.

10.1. I suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Quanto all'assunto vizio motivazionale, poiché esso investe le argomentazioni giuridiche poste dalla sentenza a base della sua decisione e non la ricostruzione di fatti, va osservato che esso non integra un vizio motivazionale di cui all'art. 360 n. 5, e cioè relativo alla ricostruzione dei fatti, ma un pretesa errata motivazione giuridica, che, quindi, va sussunta nel vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Infatti il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche. In questo secondo caso, che invece ricade nella previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 il vizio di motivazione in diritto non può avere rilievo di per sé, in quanto esso, se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, o senza dare alcuna motivazione, può dar luogo alla correzione della motivazione da parte della Corte di Cassazione (Cass. 06/08/2003, n.11883).

10.2.Va, poi, osservato che la sentenza della corte inglese, nella parte in cui ha statuito sull'incidenza dell'onere delle spese del processo che ha chiuso, è, secondo la formula ivi

adottata, una sentenza di condanna, anche se viene affidata la liquidazione delle spese del processo ad un successivo autonomo procedimento da introdurre, ad istanza della parte interessata, davanti al cost judge. Si tratta, quindi, di una pronuncia di condanna incompleta e come tale necessitante di successiva integrazione nella determinazione del contenuto dell'ordine di pagamento, e ciò consente di ritenerla assimilabile alla peculiare figura, prevista nel nostro ordinamento, della sentenza di condanna generica alla prestazione, che, ai sensi dell'art. 278, comma 1, c.p.c., può essere pronunciata quando è già accertato l'an di un diritto, ma ne è ancora controverso il quantum. La sentenza prevista dall'art. 278, comma 1, sia essa qualificabile come vera e propria sentenza di condanna (priva dell'efficacia di titolo esecutivo, ma, ex art. 2818 c.c., titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale), ovvero come sentenza di mero accertamento, costituisce per comune opinione provvedimento decisorio atto a statuire con forza giudicata sull'esistenza del diritto controverso.

10.3. Orbene ritiene il Collegio che una decisione giurisdizionale di condanna generica (ovvero di pronuncia di accertamento limitata all'an) emessa in uno degli Stati Membri, a cui è applicabile il regolamento CE n. 44/2001, è certamente ricompresa, avuto riguardo all'amplissima formula adottata dall'art. 32 del regolamento, tra quelle che, ai sensi del successivo art. 33, sono automaticamente riconosciute nell'altro Stato membro, nel quale vengano invocate in un giudizio per il quale sia competente, in virtù del criterio

di collegamento di cui all'art. 2, il giudice di quello Stato, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

Consegue che l'accertamento, coperto da giudicato, compiuto dalla sentenza della High Court of justice di Londra, dell'esistenza del diritto della BF Engineering s.r.l. ad ottenere dalla s.a.s Babbini di Babbini Lionello e c. e da Babbini Lionello Morando il rimborso delle spese del relativo processo, legittimamente è stato posto a fondamento del giudizio di merito instaurato in Italia - Stato nel quale la convenuta B.F. è domiciliata - avente ad oggetto la realizzazione concreta del diritto di credito affermato dalla decisione inglese, automaticamente riconosciuta in Italia, mediante la quantificazione delle spese di lite nei confronti del destinatario della condanna generica.

10.4. Infondate sono anche le doglianze secondo cui la liquidazione delle spese costituirebbe solo un'appendice della decisione sulla condanna e che, in ogni caso il giudicato investirebbe anche il sistema di liquidazione con il procedimento davanti al cost judge e non con nuovo giudizio davanti ad altro giudice (italiano).

Come sopra detto, la sentenza della High Court è equiparabile ad una sentenza generica di condanna ai sensi dell'art. 278, comma 1, c.p.c., incompleta, destinata ad essere integrata mediante una successiva attività di liquidazione affidata al cost officier (o cost judge).

10.5. Non può riconoscersi, per converso, attitudine limitatrice della portata del giudicato sull'esistenza del diritto al rimborso alla ulteriore statuizione con la quale la corte londinese ha

affidato al cost judge il compito di effettuare il conteggio di quanto dovuto nel senso che,così statuendo, il giudice inglese avrebbe identificato il credito per il quale la condanna era stata emessa con la somma che sarebbe risultata a seguito delle determinazioni del detto organo.

Si tratta, invero, di capo di pronuncia avente ad oggetto soltanto l'indicazione delle modalità di successiva liquidazione di quanto dovuto per il titolo costituito dalla condanna secondo le regole processuali dell'ordinamento inglese, e quindi di statuizione accessoria meramente processuale, non suscettiva di acquistare forza di giudicato.

Peraltro tale procedimento presso il cost officer va ritenuto fungibile, nell'ambito di operatività del regolamento CE n. 44/2001, con un giudizio instaurato, per la determinazione del quantum debeatur, davanti al giudice dello Stato del domicilio del convenuto, destinatario della condanna generica, automaticamente riconosciuta (cfr. Cass. 07/08/2002, n.11921).

10.6. Pertanto non è meritevole di adesione la tesi secondo la quale la speciale procedura liquidatoria davanti al cost officer, da esperirsi in Inghilterra, costituirebbe l'unico ed esclusivo strumento processuale utilizzabile per ottenere la concreta attuazione del diritto al rimborso delle spese processuali relative al giudizio chiuso con la sentenza della High Court di Londra mediante la formazione del titolo esecutivo.

La ritenuta esclusività può operare, infatti, solo nell'ambito interno dell'ordinamento inglese, laddove, in virtù della

Convenzione di Bruxelles del 1968 prima e del reg. n. 44/2001 poi, ispirati al principio della libera circolazione delle decisioni rese dagli organi giurisdizionali di ciascuno Stato contraente, deve ritenersi consentito che l'efficacia della sentenza della corte londinese sia fatta valere anche davanti ai giudici di altro Stato contraente, purché ivi abbia il domicilio il convenuto del giudizio instaurato per la realizzazione del diritto nascente dalla sentenza (art. 2 della Convenzione e del regolamento), poiché in tale Stato la decisione è automaticamente riconosciuta, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (art. 26 Conv. e 33 Regolamento). Procedimento che è richiesto, invece, per procedere all'esecuzione della decisione (art. 31 e seguenti Conv. E 38 e ss Regolamento); ipotesi che non ricorre nella specie.

11.1. Infine va esclusa ogni preclusione alla decisione sul quantum delle spese da parte del giudice italiano, proveniente dall'art. 91 c.p.c. dal quale viene desunto il principio che il giudice della causa deve necessariamente pronunciare, anche d'ufficio, sulle spese nella medesima pronuncia che chiude il processo davanti a lui, con conseguente affermazione della assoluta inscindibilità della pronuncia giudiziale sulle spese rispetto alla statuizione sul merito.

La ravvisata preclusione, desumibile dall'art. 91 c.p.c., deve ritenersi correttamente opponibile solo nel caso in cui sia richiesta ad un giudice italiano la pronuncia sulle spese relative ad una sentenza di altro giudice italiano che, incorrendo nel

vizio di omessa pronuncia, da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (sent. n. 1784/98), abbia del tutto trascurato di provvedere sul punto, ovvero si sia limitato a statuire sull'incidenza dell'onere delle spese, senza determinarne l'entità, in applicazione del principio, vigente nell'ordinamento giuridico processuale italiano, della inscindibilità tra pronuncia che chiude il processo e pronuncia sulle spese, sia quanto all'obbligo di rimborso, sia quanto alla liquidazione del relativo importo, con conseguente riserva di tali ultime pronunce al giudice della causa.

11.2. Ma, nel caso in esame, la domanda proposta davanti al giudice italiano diretta ad ottenere la quantificazione delle spese relative ad altro giudizio è stata fondata su una sentenza della High Court di Londra, e quindi su una sentenza pronunciata nell'ambito di un diverso ordinamento, qual è quello inglese, in cui la mancata liquidazione delle spese per il rimborso delle quali è stata emessa condanna senza determinazione di importo non integra censurabile omissione del giudice, bensì regola processuale.

12. In conclusione, essendo il giudice italiano competente a decidere sulla domanda di liquidazione delle spese processuali proposta dagli attori nei confronti della convenuta B.F. Engineering s.r.l., a norma degli artt. 2 e 60 del reg. CE n. 44/2001, e non sussistendo un'ipotesi di competenza del giudice inglese per litispendenza, essendo stato preventivamente adito il giudice italiano, va accolto il ricorso principale e rigettato il

ricorso incidentale; va affermata la giurisdizione del giudice italiano e va cassata l'impugnata sentenza con rinvio al tribunale di Busto Arsizio per il giudizio di merito e per le spese di questo giudizio di cassazione.

. P.Q.M.

Riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza; afferma la giurisdizione del giudice italiano e rinvia la causa per il giudizio di merito e per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, lì 9 giugno 2009

Il cons. est.

Antonio Segato

Il Presidente

Michele Polese

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]

Depositata in Cancelleria



oggi, 1 LUG. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]